

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili – Relatore: Salvatore Biasco. (<i>Esame e conclusione</i>)	107
ALLEGATO (<i>Parere espresso dalla Commissione</i>)	111

Martedì 11 gennaio 2000. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 20.15.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili – Relatore: Salvatore Biasco.

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame prevede l'attivazione di procedure telematiche per l'adempimento delle formalità relative ai diritti sugli immobili (registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotazione di volture catastali), ed armonizza le modalità di pagamento e di autoliquidazione dei tributi interessati (imposta di registro, ipotecaria, catastale,

di bollo e degli altri tributi e diritti collegati).

Con esso viene attuata la delega prevista dall'articolo 3, comma 134, lettera g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, per semplificare ed unificare tutte le operazioni sugli immobili, prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per disciplinare l'utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti e per il pagamento e l'autoliquidazione dei relativi tributi. Lo schema interviene a modificare il decreto legislativo n. 463 del 1997, che già contiene semplificazioni in materia di versamenti unitari per i tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro.

Passando alle singole disposizioni, l'articolo 1 del decreto introduce un articolo 3-*bis* nel decreto 463/1997. Il primo comma stabilisce che per le formalità relative agli immobili si provvede, a decorrere dal 30 giugno del 2000, mediante procedura telematica e che, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sarà sta-

bilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, aree geografiche e tipologie di atti, nonché l'attivazione di un codice unico immobiliare.

I successivi commi 2 e 3 prevedono il modello unico informatico da utilizzare per l'adempimento delle formalità in via telematica e con il quale dovrà essere presentata anche la relativa documentazione. Il modello presuppone il previo pagamento dei tributi dovuti, in autoliquidazione da parte degli stessi pubblici ufficiali che richiedono le registrazioni. In caso di irregolare funzionamento del collegamento è prevista la presentazione del modello su supporto magnetico.

Lo schema di decreto semplifica anche le procedure di controllo sulle autoliquidazioni (articolo 3-ter) che devono avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del modello telematico. Anche le notifiche degli eventuali avvisi di accertamento della maggiore imposta, di interessi e sanzioni dovuti possono essere effettuati dagli uffici in via telematica. I relativi pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni. Per i notai è prevista la possibilità di compensare imposte versate in misura maggiore del dovuto con altri pagamenti relativi ad atti posteriori diversi. Gli uffici potranno comminare ai notai che liquidano l'imposta in misura inferiore al dovuto, con dolo o colpa grave, misure disciplinari.

Viene poi introdotto l'articolo 3-quater per chiarire la natura di imposta principale dell'imposta di registro versata dal pubblico ufficiale ad integrazione di quanto versato in autoliquidazione, in modo, fra l'altro, di mantenere la responsabilità del pubblico ufficiale sulla maggiore imposta dovuta.

Come previsto dalla delega, con l'articolo 3-quinquies, viene anche modificata la procedura relativa all'imposta di bollo. Questa sarà pagata in misura forfettaria sugli atti telematici, unitamente agli altri tributi, in misura pari a lire 320.000. Nella relazione tecnica viene chiarito che

questo importo garantisce le stesse entrate che si sarebbero avute con la precedente disciplina.

Vengono, infine, previsti (articolo 3-sexies) un regolamento ed un decreto del Ministro delle finanze per le disposizioni di attuazione necessarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, incremento di valore degli immobili, di bollo e per l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati.

Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in titolo, non ritenendo necessarie ulteriori osservazioni o considerazioni.

Il senatore Renato ALBERTINI (Mistocomp. Comunista) rileva come la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame assicuri che il provvedimento stesso non determina variazioni del gettito delle imposte interessate dalla riforma, ed in particolare dell'imposta di bollo. Tuttavia, l'aver previsto un importo fisso, determinato in base alla media dell'imposta prima calcolata in base alle dimensioni di ciascun atto, espone ai noti inconvenienti che derivano dall'uso indiscriminato delle medie statistiche. Ritiene quindi che il parere della Commissione debba sollecitare una clausola di salvaguardia nei confronti degli atti che sinora sono stati sottoposti ad un'imposizione assai meno rilevante di quella che risulterebbe dall'applicazione di una quota fissa.

Il senatore Andrea PASTORE (Forza Italia) non è in linea di principio contrario ad un provvedimento che intende agevolare l'uso delle procedure informatiche, ma non può non rilevare alcune notevoli perplessità, cui il provvedimento stesso dà luogo. Esso risulta per un verso insufficiente, e per l'altro farraginoso. Infatti il trasferimento delle procedure di registrazione e di trascrizione dai supporti cartacei a quelli telematici dovrebbe comprendere anche il trasferimento sugli stessi supporti del titolo in base al quale tali operazioni vengono effettuate. Il titolo originario resta invece un titolo cartaceo,

e non si vede come l'ufficio del registro e la conservatoria dei registri immobiliari possano accettare per via telematica richieste che, per essere evase, presuppongono necessariamente l'accertamento dell'esistenza del titolo cartaceo. Si tratta di una difficoltà che non riguarda esclusivamente i notai, ma tutti i soggetti che richiedono trascrizioni e registrazioni: è noto difatti che tali adempimenti possono essere chiesti anche in riferimento, per esempio, ad atti di citazione in giudizio ed a pignoramenti immobiliari.

Il trasferimento delle procedure dal sistema cartaceo a quello telematico presupporrebbe inoltre, per la sua reale efficacia, che sia possibile effettuare per via telematica anche il pagamento delle imposte connesse, o quanto meno l'inoltro della prova dell'avvenuto pagamento. La mancata previsione di questa possibilità vanifica di fatto gli sforzi compiuti per tentare di informatizzare le altre procedure.

Altro effetto negativo del provvedimento in esame è quello della necessità di corrispondere l'imposta - che nel sistema vigente poteva essere versata successivamente alla richiesta della formalità cui essa è riferita - contestualmente alla formalità stessa. Ciò può creare serie difficoltà in tutti quei casi nei quali la formalità deve essere eseguita con urgenza, come avviene nel caso di trascrizioni di trasferimenti di immobili, ove vi sia il timore che il ritardo nella trascrizione possa pregiudicare i diritti degli acquirenti. Ritiene comunque illegittimo ed inammissibile che l'esercizio di un diritto di primario rilievo, quale è quello di richiedere la trascrizione a tutela delle proprie ragioni, sia subordinato al pagamento di un'imposta: questa soluzione normativa appare inoltre viziata da eccesso di delega.

Rileva infine le incongruenze di merito che risultano dal sistema adottato per il calcolo dell'imposta media di bollo, ai fini della sua trasformazione in tassa fissa, pari a 320 mila lire. L'esperienza della professione notarile porta a ritenere che l'imposta media sia notevolmente più

bassa. Il numero medio di pagine delle quali è composto ciascun atto è inferiore a dieci, contrariamente a quanto stima il Governo; quasi mai alla registrazione sono presentate due copie; quasi mai gli atti comprendono due o più procure, e le planimetrie allegate, quanto esistono, sono tassate per un importo assai inferiore rispetto a quello indicato dal Governo. Del tutto ridicola e inaccettabile appare poi la motivazione espressa dal Governo nell'arrotondare, « per prudenza », come si legge nella relazione, a 100 mila lire un importo che il Governo stesso riconosce non essere mediamente superiore alle 60 mila lire.

Propone pertanto che, al pari delle imposte di registro e di trascrizione, anche l'imposta di bollo possa essere auto-liquidata dal contribuente che chiede la formalità. Il relativo calcolo risulta infatti assai più agevole del calcolo degli altri tributi.

Il deputato Salvatore Biasco, *Presidente e relatore*, si domanda come possano essere formulate specifiche indicazioni al Governo su questa materia, anche tenendo conto del fatto che lo schema di decreto in esame, nella logica della semplificazione prevista anche dalla legge di delega, tende a tassare la formalità richiesta in quanto tale, e non attraverso l'antiquato sistema dell'imposta che cresce in base al numero delle pagine dell'atto.

Il senatore Antonio D'ALÌ (Forza Italia) si dichiara favorevole alle osservazioni e alla proposta del collega Pastore, e propone che la Commissione segnali al Governo l'opportunità che il nuovo provvedimento non determini un aumento della pressione tributaria.

Dopo un intervento del deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin. - l'Ulivo), il senatore Helga THALER AUSSERHOFER (*Misto*) sottolinea che, nei comuni ove vige il sistema dell'intavolazione nei libri fondiari, l'utilizzo del sistema telematico rappresenta un notevole aggravio degli adempimenti richiesti per le formalità di trasferimento dei beni immobili, mentre la

legge di delega prevedeva la semplificazione delle procedure. Propone pertanto che il parere che la Commissione si appresta a rendere indichi la necessità di rendere facoltativo, e non obbligatorio, l'inoltro per via telematica delle pratiche relative a quei comuni.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, riformula quindi la propria proposta di parere nel senso di ricomprendervi le osservazioni sinora emerse dal dibattito.

Il senatore Antonio D'ALÌ (Forza Italia) sottolinea che il Governo non sembra intenzionato ad adottare provvedimenti attuativi del potere di delega (prossimo alla scadenza) relativo a varie questioni che riguardano la « double income tax ». Sia che si tratti di trascuratezza, sia che tale omissione mascheri una scelta politica precisa, tale comportamento deve considerarsi in ogni caso assai censurabile: è necessario che la Commissione formuli un fermo richiamo al Governo affinché esso, nei pochi giorni nei quali

ciò è ancora possibile, dia attuazione alla delega richiamata.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ha ritenuto – concordando la Commissione – di poter accogliere nel testo del parere anche l'osservazione formulata dal senatore D'Alì, il senatore Massimo BONAVITA (Dem. Sin.-l'Ulivo) e il senatore Antonio D'ALÌ (Forza Italia) preannunciano voto favorevole.

La Commissione approva quindi, all'unanimità dei presenti, la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso dell'esame, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO

PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE**(COME RIFORMULATO NEL CORSO DELL'ESAME)**

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. La Commissione ritiene tuttavia preferibile, alla forfettizzazione dell'imposta di bollo, il versamento della stessa mediante autoliquidazione, analogamente a quanto previsto per gli altri tributi dovuti, al fine di evitare che si determini un aggravio di imposta per gli atti originariamente tassati in misura più limitata.

Il Governo valuti in ogni caso se rivedere la stima dell'imposizione forfettaria che sembra determinata per eccesso.

2. La Commissione ritiene che la richiesta di trascrizione non debba essere condizionata al pagamento delle imposte dovute, affinché il contribuente non sia costretto ad anticipare di fatto i termini previsti dalla normativa vigente per i relativi adempimenti.

3. La Commissione ritiene che una effettiva semplificazione richieda che an-

che la trasmissione del titolo, oltre che la prova del pagamento dell'imposta, avvengano per via telematica.

4. La Commissione richiama l'attenzione del Governo sul fatto che le procedure telematiche possano costituire una complicazione, anziché una semplificazione, nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499. Ritiene quindi che l'utilizzo del modello unico telematico debba essere facoltativo.

5. La Commissione invita il Governo a inserire nel prossimo provvedimento legislativo le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha modificato la legge delega relativa all'introduzione della cosiddetta « dual income tax », al fine di introdurre la possibilità di applicare la relativa disciplina. Tale modifica faceva riferimento: *a)* a un moltiplicatore del capitale investito per i soggetti Irpeg; *b)* all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone.

Tali innovazioni, pertanto, dovrebbero essere inserite come decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 466 del 1997, da emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della stessa legge n. 662 del 1996, entro il 20 gennaio 2000.

La Commissione, in considerazione della rilevanza che riveste l'attuazione dei nuovi criteri direttivi in materia di DIT, al fine di incentivare ulteriormente l'ammmodernamento del sistema produttivo ita-

liano e la sua capitalizzazione, invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel decreto legislativo in esame le disposizioni di attuazione delle suddette novità riguardanti la DIT, prevedendo, in particolare:

a) che la variazione in aumento del capitale investito, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, sia moltiplicata per

un coefficiente ritenuto congruo al fine di incentivare la capitalizzazione delle società e degli enti commerciali;

b) che le imprese individuali e le società di persone applichino le disposizioni in materia di DIT all'intero patrimonio risultante in bilancio, escluso l'utile di esercizio;

c) ogni ulteriore norma di coordinamento.